



## **Regolamento per la disciplina delle attività della/del Consigliera/e di Fiducia**

(Approvato dal Senato Accademico con delibera 24/2023 del 12 maggio 2023)

Emanato con Decreto Rettorale n. 193/2023, prot. n. 41147 del 15 giugno 2023)

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il Consigliere di Fiducia, istituito dall'articolo 12 del Codice Etico e di comportamento dell'Università di Camerino, è il punto di riferimento in Ateneo per violazioni delle norme a carattere etico riportate nel Codice.

### **Art. 2 - Attività**

1. L'attività della/del Consigliera/e è improntata alla terzietà, all'imparzialità e alla riservatezza ed è diretta ad accogliere ed esaminare le denunce e le segnalazioni di disagio, allo scopo di individuare e ricercare possibili soluzioni.
2. La/il Consigliera/e di Fiducia:
  - presta attività di ascolto, assistenza e consulenza a tutela di chi si ritenga vittima di violazioni delle norme a carattere etico riportate nel codice e si adopera per la soluzione del caso;
  - ha accesso ai documenti amministrativi inerenti al caso sottoposto alla sua attenzione, fermo restando il dovere di assicurare il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti;
  - può proporre conciliazioni e suggerire soluzioni organizzative;
  - può partecipare se invitato alle riunioni del CUG, in qualità di esperta/o, senza diritto di voto.
  - predispone annualmente e presenta, al Rettore e al CUG, una relazione sulla propria attività e sulle casistiche affrontate, di cui verrà data comunicazione in Senato Accademico.
3. La/Il Consigliera/e di Fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza preventivo espresso consenso della persona che ne richiede l'intervento.
4. La/Il Consigliera/e di Fiducia può avvalersi dell'ausilio dei componenti del CUG, degli Uffici dell'Ateneo e, in caso di necessità, della collaborazione di esperte/i esterni all'Università senza che ciò comporti oneri aggiuntivi economici per l'Ateneo.

### **Art. 3 - Procedura informale**

1. La persona che ritenga di avere subito comportamenti lesivi delle norme a carattere etico riportate nel codice etico e di comportamento UNICAM può avvalersi della procedura informale rivolgendosi direttamente alla/al Consigliera/e di Fiducia.
2. La/il Consigliera/e di Fiducia, su esplicita richiesta della persona che ne richiede l'intervento, assume la trattazione del caso e:
  - consiglia sulla modalità più idonea per la soluzione del caso;
  - chiama a colloquio le persone coinvolte;
  - acquisisce eventuali ulteriori informazioni e testimonianze, e può accedere agli atti amministrativi inerenti al caso in esame;
  - può proporre incontri ai fini conciliativi tra le persone coinvolte;
  - può suggerire idonee ipotesi o soluzioni organizzative;
  - nei casi più gravi può consigliare alla/al Responsabile della struttura competente lo spostamento di una delle persone interessate;



3. La soluzione dei problemi per via informale termina entro 60 giorni dalla richiesta della persona, tale termine può essere eventualmente prorogato di ulteriori 30 giorni, per particolari e motivate esigenze.
4. La segnalazione può essere ritirata dal denunciante in ogni momento della procedura informale.

#### ***Art. 4 - Procedura formale***

1. Qualora la persona che ritenga di avere subito comportamenti lesivi delle norme a carattere etico riportate nel codice etico e di comportamento UNICAM ritenga inopportuni i tentativi di soluzione informale del problema, ovvero qualora, dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, può ricorrere alla procedura formale.
2. La procedura formale prende avvio con la denuncia scritta da parte dell'interessata/o, anche avvalendosi dell'assistenza della/del Consigliera/e di Fiducia, al Rettore, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giudiziale della quale potrà avvalersi.
3. L'Amministrazione, pendente la procedura formale interna, assicura alla persona coinvolta adeguata tutela da forme di ritorsione o da atti persecutori e analoga garanzia è riservata a coloro che hanno deposto in senso conforme alla segnalazione di molestia.

#### ***Art. 5 - Riservatezza***

1. Tutte le persone interessate alla soluzione dei casi lesivi delle norme a carattere etico riportate nel codice etico e di comportamento UNICAM sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso.
2. La persona che ne richiede l'intervento ha diritto di richiedere l'omissione dei propri dati identificativi in ogni documento soggetto, per qualsivoglia motivo, a pubblicazione.

#### ***Art. 6 – Informazione***

1. Viene istituito un indirizzo e-mail [cdf@unicam.it](mailto:cdf@unicam.it) per tutte le comunicazioni da/a la/il Consigliera/e di Fiducia.
2. L'Amministrazione è tenuta a rendere noti il nome e tutti i recapiti necessari per contattare la/il Consigliera/e di Fiducia anche attraverso la pubblicazione nel sito dell'Università.

#### ***Art. 7 - Disposizione finale***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le eventuali disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.